

IV  
Thomas Hobbes  
1588–1679

DE CIVE (1651)

[Thomas Hobbes, *De Cive. Philosophicall Rudiments Concerning Government and Society*. [...], 1651, trad. ingl. Jon Roland, in Liberty Library of Constitutional Classics, <http://www.constitution.org> trad. it. Merio Scattola]

Capitolo 15

Sul regno di Dio per natura

I. [...] Manca soltanto una cosa per comprendere a pieno tutti i doveri civili, perché bisogna anche sapere quali siano le leggi e i comandamenti di Dio. Altrimenti non possiamo dire se quanto il potere civile ci comanda sia contro le leggi di Dio o no. Perciò deve necessariamente avvenire che o per troppa obbedienza all'autorità civile noi diventiamo renitenti alla maestà divina, o per paura di peccare contro Dio commettiamo disobbedienza verso il potere civile. Per evitare entrambi questi scogli, è necessario conoscere le leggi divine. Ora, poiché la conoscenza di queste leggi dipende dalla conoscenza del regno, dobbiamo dire ora qualcosa sul *regno di Dio*.

II. *Il Signore è re, la terra deve gioire*, dice il salmista nel salmo 97, vers. 1. [...]. Ora, sebbene Dio governi tutti gli uomini con il suo semplice potere, così che nessuno può fare qualcosa che egli non debba avere fatto, tuttavia quest'agire, a parlare rigorosamente, non implica il regnare. Infatti si dice che regna colui che governa non con le *azioni*, ma con le *parole*, cioè con *comandi* e con *minacce*. E perciò noi non consideriamo i corpi inanimati e irrazionali come soggetti del Regno di Dio, sebbene essi siano subordinati al potere divino, giacché essi *non comprendono i comandi e le minacce* di Dio; e neppure gli atei perché essi non credono che Dio esista e neppure coloro che, pur credendo nell'esistenza di Dio, sono convinti che egli non governi

questo mondo inferiore. Costoro infatti, pur essendo governati dal potere di Dio, tuttavia non riconoscono nessuno dei suoi *comandi* né hanno timore delle sue *minacce*. Perciò dobbiamo pensare che appartengano al Regno di Dio solo coloro che riconoscono che Dio è il governatore di tutte le cose, e che ha dato *i suoi comandi* agli uomini, e che ha stabilito *punizioni* per i trasgressori. Tutti gli altri non possiamo chiamarli sudditi, ma nemici di Dio.

III. Tuttavia si dice che governi con *comandi* solo colui che li dichiara apertamente a coloro che sono governati da essi. Infatti i *comandi* del governante sono le *leggi* dei governati. Ma essi non sono *leggi* se non sono pubblicati in modo evidente, in modo da escludere la scusa dell'ignoranza. Gli uomini in effetti pubblicano le loro leggi con la *parola* o con la *voce*, né possono far conoscere il loro volere universalmente in altro modo. Ma le *leggi* di Dio sono dichiarate in modo triplice: in primo luogo, *per il tacito dettame della retta ragione*; quindi per *rivelazione immediata*, che si pensa avvenga o con una voce soprannaturale o con una visione o un sogno o una ispirazione divina; in terzo luogo per la *voce di un uomo*, che Dio raccomanda agli altri come degno di essere creduto compiendo veri miracoli. Ora, colui che Dio ha scelto per farci conoscere il proprio volere con la sua voce si chiama *profeta*. Questi tre modi possono essere nominati la *triplice parola di Dio*, e sarebbero la *parola razionale*, la *parola sensibile* e la *parola della profezia*. A esse corrispondono i tre modi nei quali si può dire di udire Dio: *retto ragionare*, *sensi* e *fede*. Ma la *parola sensibile* di Dio è arrivata a pochi; e Dio non ha parlato agli uomini per rivelazione se non in particolare a qualcuno e a persone differenti in modo diverso. Né alcuna legge del suo regno è stata resa nota in questo modo a un qualche popolo.

IV. Seguendo la differenza tra la *parola razionale* e la *parola della profezia*, noi attribuiamo a Dio un duplice regno: *naturale*, nel quale egli governa con i dettami della retta ragione, il quale è universale su tutti coloro che riconoscono il potere divino, in ragione di quella natura razionale che è comune a tutti, e *profetico*, nel quale egli governa anche con la *parola della profezia*, il quale regno è particolare perché egli non ha dato leggi positive a tutti gli uomini, ma solo a questo popolo particolare e a certi uomini eletti da lui.

V. Nel suo *Regno naturale* Dio ha il diritto di governare e di punire coloro che infrangono le sue leggi per il suo solo *potere irresistibile*. Infatti ogni potere sopra altri proviene o dalla *natura* o da un *contratto*. Abbiamo già mostrato come il diritto di governare scaturisca da un *contratto*. E lo stesso diritto deriva anche dalla *natura*, per il semplice fatto che non viene abolito per natura. Infatti, quando per natura tutti gli uomini hanno diritto sopra tutte le cose, ogni uomo ha un diritto di governare sugli altri che è tanto antico quanto lo è la natura. Ma la ragione per la quale questo diritto fu abolito tra gli uomini, non fu altro che la paura reciproca, come è stato dimostrato sopra nel secondo capitolo, art. 3. La ragione infatti dettò che essi dovevano rinunciare a quel diritto per preservare il genere umano perché l'eguaglianza degli uomini, considerando la loro forza e i loro poteri naturali, era accompagnata di necessità dalla guerra, e la guerra porta alla distruzione del genere umano. Ora, se qualcuno avesse superato fino a questo momento il resto degli uomini con un potere al quale gli altri, pur congiungendo le loro forze, non potevano resistere, allora non ci sarebbe stato motivo alcuno perché costui dovesse rinunciare a un diritto datogli dalla natura. Perciò il diritto di dominio su tutto il resto sarebbe rimasto a lui, in ragione dell'eccesso di potere con il quale quello avrebbe potuto preservare se stesso e gli altri. Perciò coloro, al cui potere non si può resistere, e di conseguenza Dio *Onnipotente*, derivano il loro diritto di sovranità dal *potere* stesso. E tutte le volte che Dio punisce o uccide un peccatore, sebbene egli lo punisca perché ha peccato, tuttavia noi non possiamo dire che egli avrebbe potuto punirlo o ucciderlo giustamente anche se non avesse peccato. E d'altra parte, se la punizione di Dio può essere riferita a qualche peccato passato, da ciò non consegue che il diritto di castigare e uccidere non dipenda dal *potere divino*, bensì dai *peccati degli uomini*.

[...]

VIII. Poiché la *parola di Dio* che governa solo per natura viene identificata con la sola retta ragione e le leggi dei re possono essere conosciute solo attraverso la loro *parola*, è evidente che le leggi di Dio che governano per natura sono soltanto le *leggi naturali*, cioè quelle che abbiamo stabilito nel secondo e terzo capitolo e che abbiamo dedotto dai dettami della ragione: *umiltà, equità, giustizia*,

*clemenza* e le altre *virtù morali* che conciliano la *pace*, le quali concernono la pratica dei doveri degli uomini gli uni verso gli altri, e quelle che la retta ragione può aggiungere e che riguardano l'onore e il culto della divina maestà. Non c'è bisogno di ripetere che cosa siano quelle *leggi naturali* o *virtù morali*, tuttavia dobbiamo considerare che cosa sia l'onore divino e che cosa il culto divino, cioè le *leggi sacre* che sono dettate dalla *ragione naturale*

[...]

XV. Per quanto riguarda le *azioni esterne* con le quale si deve venerare Dio (per quanto dunque riguarda i suoi *titoli*) è un comando generalissimo della ragione che esse devono essere segni di una mente che nutre onore, tra i quali il primo luogo è occupato dalle *preghiere* [...].

In secondo luogo viene il *ringraziamento*, che è un segno della stessa disposizione d'animo, se non che *le preghiere precedono* il beneficio, mentre il *ringraziamento lo segue*.

In terzo luogo ci sono i *doni*, cioè *offerte* e *sacrifici*, che sono forme di *ringraziamento*.

In quarto luogo, *non giurare sul nome di nessun altro* [...].

In quinto luogo, *di parlare con verità di Dio* [...].

In sesto luogo, *qualsiasi cosa sia offerta in preghiere, ringraziamenti e sacrifici, deve essere la cosa migliore nel suo genere e l'onore più distintivo* [...].

In settimo luogo, *che Dio deve essere venerato non solamente in privato, ma anche in pubblico, alla vista di tutti gli uomini*, perché questa venerazione è tanto più accetta, quanto più onore e stima essa procura tra gli altri uomini (come è stato spiegato sopra nell'art. 13). Di conseguenza, quanto vi è di più piacevole nella nostra venerazione, scompare se gli altri non lo vedono.

Infine, *che noi facciamo tutti i nostri sforzi migliori per mantenere le leggi di natura*. Infatti sottovalutare il comando del nostro padrone è il più grande affronto che possiamo fare, come, dall'altra parte, l'obbedienza è il più gradito di tutti i sacrifici. E queste sono in generale le leggi naturali riguardanti il culto di Dio; quelle cioè che la ragione detta a ogni uomo; ma alle città intiere, ciascuna delle quali è una persona, la medesima ragione naturale ordina l'*uniformità del culto pubblico*. Infatti le azioni compiute da persone particolari

seguendo la loro ragione privata non sono le azioni delle città e perciò non sono il culto delle città. Ma ciò che è fatto dalla città s'intende fatto per comando di colui o coloro che hanno la sovranità, e perciò anche con il consenso di tutti i sudditi, cioè, *uniformemente*.

[...]

XVII. Abbiamo già spiegato quali siano le leggi di Dio, sia sacre sia secolari, nel suo governo secondo la sola natura. Ora, poiché non c'è uomo che non possa ingannarsi nel ragionare e poiché ne consegue che gli uomini sono di opinioni diverse su quasi tutte le azioni, si può domandare, chi Dio abbia voluto che fosse *l'interprete della retta ragione*, cioè delle sue leggi. E per quanto riguarda le leggi secolari – e con ciò intendo quelle che riguardano la giustizia e il comportamento degli uomini rispetto ad altri uomini – ricordando quanto è stato detto in precedenza sulla costituzione della città, abbiamo sufficientemente dimostrato come consono a ragione che tutta la *giurisdizione* appartenga alla città e che la *giurisdizione* altro non sia che la *interpretazione delle leggi* e che di conseguenza ogni città, cioè coloro che in essa hanno il potere sovrano, è e sono gli *interpreti delle leggi*. Per quanto invece riguarda le leggi *sacre*, dobbiamo considerare ciò che è stato dimostrato in precedenza nel capitolo quinto, art. 13, e cioè che ogni suddito ha trasferito quanto più diritto possibile a colui o coloro che detengono l'autorità suprema; ogni suddito inoltre avrebbe potuto trasferire anche il suo diritto di giudicare sul modo in cui si deve onorare Dio, e perciò anche lo ha trasferito. Che il suddito potesse fare ciò, appare dal fatto che, prima di fondare la città, il modo di onorare Dio doveva essere ricavato dalla *ragione privata* di ciascun singolo uomo, ma ogni singolo uomo può sottomettere la sua ragione *privata* alla ragione dell'*intera città*. Inoltre, se ogni uomo deve seguire la sua propria ragione nell'*adorare* Dio, considerando la grande diversità di *culto*, qualcuno sarebbe indotto a considerare i culti altrui inadatti o empì; e l'uno potrebbe sembrare all'altro non onorare Dio. E di conseguenza anche ciò che è più consono alla ragione non sarebbe *adorazione*, perché la natura dell'*adorazione* consiste nel fatto che essa è il *segno di un onore interiore*, ma non esiste segno se non quando qualcosa diviene noto agli altri; perciò degno di onore è solo ciò che diviene un segno di onore per consenso degli uomini, cioè per comando della città. Non è

perciò contro il volere di Dio, dichiarato solamente attraverso la ragione, di attribuirgli tali segni d'onore quali comanderà la città. Dunque i sudditi possono trasferire il loro diritto di giudicare sul modo di adorare Dio a colui o coloro che detengono il potere sovrano. Anzi, essi devono farlo, perché altrimenti tutte le più assurde opinioni sulla natura di Dio e tutte le più ridicole cerimonie che sono state usate da tutte le nazioni, si vedranno tutte insieme nella stessa città. Ne consegue che ogni uomo non crederà che tutto il resto fa un affronto a Dio tanto da dire che nessuno veramente onora Dio perché nessuno onora Dio, cioè lo onora, esteriormente. Ma venera Dio colui che mostra i segni comandati dalla città, e così egli appare agli altri come qualcuno che onora Dio. Si può perciò concludere che l'*interpretazione* di tutte le leggi, sia *sacre* sia *secolari*, (giacché Dio governa solo per mezzo della *natura*) dipende dall'autorità della città, cioè di quell'uomo o consiglio, al quale è attribuito il potere sovrano; e tutto ciò che Dio comanda, egli lo comanda con la voce di costui. E d'altra parte tutto ciò che è comandato da costoro, sia rispetto al modo di onorare Dio sia riguardante gli affari secolari, viene comandato da Dio stesso.

[...]

## Capitolo XVII

### Sul Regno di Dio secondo il nuovo patto

I. Nel Vecchio Testamento ci sono molte profezie evidenti sul nostro Salvatore Gesù Cristo, che sarebbe giunto a restaurare il regno di Dio con un nuovo patto, le quali predicano sia la sua *dignità* regale sia la sua *umiltà* e *passione*.

[...]

III. Durante il regno dell'imperatore Tiberio il nostro Salvatore, nato in Galilea quale (supposto) figlio di Giuseppe, iniziò la sua predicazione spiegando al popolo degli Ebrei che sarebbe ora arrivato il Regno di Dio che essi attendevano e che egli stesso era un *re*, cioè *il Cristo* [...]. Che quest'uomo, odiato dai farisei (ai quali egli aveva rimproverato la falsa dottrina e la santità ipocrita) e per il loro intervento accusato dal popolo di tentare illegittimamente di

impadronirsi del regno e crocefisso, fosse il vero *Cristo e re* promesso da Dio e inviato dal Padre per rinnovare il *nuovo patto* tra loro e Dio è dimostrato dagli evangelisti (che descrivono la sua genealogia, nascita, vita, dottrina, morte e resurrezione) e allo stesso tempo è accettato da tutti i cristiani comparando le azioni che egli compì con quelle che le profezie gli avevano attribuito.

IV. Ora, da questo fatto, che *Cristo* fu inviato da Dio, suo padre, per sancire un *patto* tra lui e il suo popolo, risulta evidente che, sebbene egli fosse uguale al Padre quanto alla sua natura, tuttavia *Cristo* era inferiore a lui rispetto al diritto al regno. Infatti, a essere precisi, il suo incarico non era quello di un re, ma quello di un vice-re, com'era il governo di Mosè. Infatti il regno non era suo, ma di suo *Padre*, la qual cosa fu indicata da *Cristo* stesso quando fu battezzato come un suddito e fu manifestata apertamente quando egli insegnò ai suoi discepoli la preghiera *Padre nostro, venga il tuo regno et c.* [...]. Né c'è da meravigliarsi che il medesimo regno venga attribuito a entrambi, giacché il Padre e il Figlio sono lo stesso Dio, e il nuovo patto a proposito del Regno di Dio non viene formulato nel nome del *Padre*, bensì nel nome del *Padre*, del *Figlio* e dello *Spirito Santo*, in quanto un unico Dio.

V. Ma il Regno di Dio, per restaurare il quale *Cristo* fu inviato da Dio suo padre, non inizia prima del suo secondo ritorno, cioè prima del giorno del giudizio, quando egli ritornerà nella maestà accompagnato dai suoi angeli. Infatti è stato promesso agli apostoli che nel Regno di Dio essi giudicheranno le dodici tribù di Israele. *Voi che mi avete seguito nella rinascita, quando il Figlio dell'Uomo sederà sul trono della sua gloria, anche voi siederete su dodici troni e giudicherete le dodici tribù di Israele*, Matt. 19, vers. 28, la qual cosa non può avvenire prima del giudizio universale, né si può chiamare regno quel tempo nel quale *Cristo* si trattenne qui sulla terra, ma lo si deve chiamare una *rigenerazione*, cioè un rinnovamento o una restaurazione del Regno di Dio e una chiamata di coloro che in seguito saranno accolti nel suo regno.

[...]

Perciò il Regno di Dio, che *Cristo* è venuto a restaurare nel mondo, che è stato annunciato dai profeti e che noi invochiamo nella preghiera *Venga il tuo regno* (se dobbiamo avere sudditi separati sulla terra dai

nemici, giurisdizione e maestà secondo quando è stato predetto) comincerà dal momento in cui Dio separerà le pecore dalle capre, quando gli apostoli giudicheranno le dodici tribù di Israele, quando *Cristo* ritornerà nella maestà e nella gloria, quando infine tutti gli uomini conosceranno Dio tanto da non aver bisogno di insegnamento alcuno, cioè alla seconda venuta di *Cristo*, ovvero al giorno del giudizio. Ma se il Regno di Dio fosse già stato restaurato ora, non si potrebbe dare ragione alcuna perché *Cristo*, avendo completato l'opera per la quale era stato inviato, debba tornare ancora o perché noi dobbiamo pregare *Venga il tuo regno*.

VI. Ora, sebbene il Regno di Dio che *Cristo* deve fondare con un nuovo patto sia celeste, non dobbiamo pensare che quanti, credendo in *Cristo*, stipulano quel patto, non debbano essere governati anche su questa terra in modo che essi debbano perseverare nella loro fede e nell'obbedienza promessa con quel patto. Infatti il Regno dei Cieli sarebbe stato promesso invano, se noi non potessimo essere guidati a esso. Ma nessuno può essere guidato, se non coloro che vengono condotti lungo il cammino. Mosè, dopo avere istituito il *regno sacerdotale*, sebbene non fosse un sacerdote, tuttavia guidò e condusse il popolo per tutto il tempo della sua peregrinazione fino a che entrarono nella terra promessa. Nello stesso modo il compito del nostro Salvatore (che Dio teneva per questa funzione al posto di Mosè), quando fu inviato dal Padre, era di governare i futuri sudditi del suo regno celeste in modo tale che essi potessero raggiungere il regno ed entrarvi, sebbene il regno non fosse propriamente suo, ma del Padre. Ma il regime con il quale *Cristo* governa i fedeli in questa vita non è propriamente un *regno* o un *dominio*, ma una *carica pastorale* ovvero *il diritto di insegnare*. In altre parole, Dio Padre non gli diede il potere di giudicare del *meum* e del *tuum*, che invece egli diede ai re della terra, né gli diede un *potere coercitivo* né *legislativo*, bensì solamente il potere di mostrare al mondo e di insegnare loro *la via e la conoscenza della salvezza*, cioè il potere di predicare e di dichiarare che cosa dovessero fare coloro che sarebbero entrati nel Regno dei Cieli.

[...]

VII. Dio promise dapprima ad Abramo una discendenza numerosa, il possesso della terra di Canaan e la benedizione di tutte le nazioni del

suo seme alla condizione che egli e la sua discendenza lo servissero. [...] Con il *nuovo patto*, cioè con il *patto cristiano* si conviene da parte degli uomini che essi serviranno il Dio di Abramo *nel modo in cui insegna Gesù*, da parte di Dio *che egli perdonerà i loro peccati e li condurrà nel suo regno celeste*. Abbiamo già parlato della qualità del regno *celeste* sopra nell'articolo 5; di solito esso è chiamato ora il *regno del paradiso*, ora il *regno della gloria*, ora la *vita eterna*. Quanto si pretende dagli uomini, ovvero di servire Dio come *Cristo insegna*, contiene due cose: *l'obbedienza dovuta a Dio* (perciò servire Dio significa proprio questo) e *la fede in Gesù*, vale a dire credere che *Gesù è quel Cristo che è stato promesso da Dio*. Questo infatti è il motivo principale per cui si deve seguire la sua dottrina.

[...]

VIII. Nel *regno* di Dio dopo questa vita non ci saranno *leggi*, in parte perché non è possibile avere leggi dove non è possibile il peccato, in parte perché le leggi ci sono state date da Dio non per governarci quando saremo in paradiso, ma per condurci al paradiso. Consideriamo ora dunque quali leggi *Cristo* ci proponga a nome di suo Padre (e sono leggi che non ha istituito *Cristo* stesso perché egli non aveva nessuna autorità legislativa, come è stato spiegato sopra nel sesto articolo). C'è un luogo nelle Scritture nel quale egli riassume tutte le leggi di Dio pubblicate fino ad allora in due precetti: *Tu devi amare il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e primo comandamento. E il secondo è simile: Tu devi amare il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti discendono tutta la legge e tutti i profeti.* Matt. 22, verss. 37-40. Il primo di essi era già stato dato da Mosè con le stesse parole, Deut. 6, vers. 5. E il secondo di essi era stato dato anche prima di Mosè giacché esso è la legge naturale che ha il suo inizio con la natura razionale stessa. Entrambi insieme sono la somma di tutte le leggi perché tutte le leggi del culto divino naturale sono contenute in queste parole: *Tu devi amare Dio* e tutte le leggi del culto divino dovuto secondo il *vecchio patto* sono contenute in queste parole: *Tu devi amare il tuo Dio*, laddove *Dio* è il particolare *Re di Abramo* e della sua discendenza; e tutte le leggi naturali e civili sono contenute in queste parole: *Tu devi amare il tuo prossimo come te stesso*. Infatti colui che ama Dio e il suo prossimo è incline a

obbedire alle leggi, siano divine siano umane. Ma Dio non richiede nulla più che una disposizione a obbedire. [...] Non leggiamo di nessun'altra legge data da *Cristo*, eccetto l'istituzione dei sacramenti del *battesimo* e della *eucarestia*.

[...]

X. Dal fatto che il nostro Salvatore non ha prescritto nessuna legge distributiva ai sudditi dei principi e ai cittadini delle città, cioè non ha dato nessuna regola con la quale un suddito possa conoscere e discernere che cosa *sia suo* e che cosa *sia di un altro*, né per quali formalità, parole o circostanze un bene deve essere *consegnato, ceduto, invaso o posseduto*, in modo che si sappia chiaramente che esso appartiene al *consegnatario, invasore o possessore*, dobbiamo intendere chiaramente che ogni singolo suddito (e non solo tra infedeli, dei quali *Cristo* stesso negò di essere *giudice e regolatore*, ma anche tra i cristiani) deve prendere le regole relative a questi argomenti dalla sua città, cioè dall'uomo o dal consiglio che ha il potere supremo. Ne consegue che quelle leggi: *Non uccidere, Non commettere adulterio, Non rubare, Onora il padre e la madre* non comandano nient'altro che i sudditi e i cittadini debbano obbedire assolutamente ai loro principi in tutte le questioni riguardanti il *meum et tuum* e gli *altri diritti*. [...] Al suddito viene perciò ordinato solo questo, che egli non invada né prenda con sé ciò che la città proibisce di invadere o di prendere con sé, e in generale di non chiamare nulla *omicidio, adulterio o furto* se non ciò che è contrario alle leggi civili.

[...]

XIII. Nella sua quint'essenza il compito del nostro Salvatore consisteva nell'insegnare la via e tutti i mezzi per raggiungere la salvezza e la vita eterna; tuttavia anche la giustizia e l'obbedienza civile sono mezzi per la salvezza. Ora, quest'ultimi possono essere insegnati in due modi: nell'un modo appaiono come *teoremi* ricavati dalla ragione naturale, traendo il diritto e le leggi naturali dai principi umani e dai contratti, e questa dottrina, presentata in questo modo, è soggetta alla censura dei poteri civili. Nell'altro modo appaiono come leggi emanate dall'autorità divina e mostrano che questo è il volere divino, e insegnare in questo modo appartiene solo a colui al quale è noto per virtù soprannaturale il volere di Dio, cioè a *Cristo*. In secondo luogo era proprio del compito di *Cristo* di perdonare i peccati ai

penitenti giacché ciò è necessario alla salvezza di uomini che hanno già peccato; né può essere effettuato da altri perché la remissione dei peccati non è una conseguenza naturale del pentimento (come avviene con un debito), ma dipende (in quanto libero dono) dal volere di Dio che può rivelarsi solo in modo soprannaturale. In terzo luogo, appartiene all'ufficio di Cristo di insegnare tutti quei comandamenti di Dio che concernano il suo culto o quei punti di fede che non possono essere compresi con la ragione naturale, ma solo per rivelazione. Di tal natura sono i comandamenti *che egli era il Cristo; che il suo regno non era terreno, ma celeste; che ci sono premi e punizioni dopo questa vita; che l'anima è immortale; che ci devono essere tali e tanti sacramenti*, e cose simili.

XIV. Da quanto è stato detto nel precedente capitolo non è difficile distinguere tra le cose *spirituali* e le cose *temporali*. Infatti, poiché per *spirituali* s'intendono quelle cose che hanno il loro fondamento nell'autorità e nell'ufficio di *Cristo* e sono tali che, se *Cristo* non le avesse insegnate, non sarebbero mai diventate note, e poiché tutte le altre cose sono temporali, da tutto ciò consegue che è compito del *diritto temporale (giurisprudenza temporale)* definire e determinare ciò che è *giusto* e *ingiusto*, considerare tutte le controversie sui *mezzi per raggiungere la pace* e la *difesa pubblica* ed esaminare le dottrine e i libri in tutte le forme di *scienza razionale*. Mentre il giudizio intorno a tutto ciò che è *mistero di fede* e dipende soltanto dalla parola e dall'autorità di *Cristo* appartiene al *diritto spirituale*. Ma è un'indagine della ragione e pertiene al *diritto temporale* definire ciò che è *spirituale* e ciò che è *temporale* perché il nostro Salvatore non ha fatto questa distinzione.

[...]

XVII. E veramente non è la voce morta ovvero la lettera della *parola di Dio* che costituisce il canone della dottrina cristiana, ma una dichiarazione vera e genuina. Infatti la mente non viene governata dalle Scritture se esse non vengono comprese. Perciò c'è bisogno di un interprete per dare alle Scritture la qualità di canone. [...]

XVIII. Deve dunque esserci un qualche interprete canonico il cui compito legittimo sia quello di concludere controversie apertes, spiegando la parola di Dio mentre le giudica. La sua autorità deve perciò essere obbedita non meno di quanto si obbedisca all'autorità di

coloro che raccomandano da principio di usare le Scritture come un canone di fede; e questa stessa e unica persona deve essere *un interprete delle Scritture* e un *giudice supremo delle dottrine di ogni tipo*.

XIX. Per quanto riguarda la parola *ecclesia* o chiesa, in origine significava lo stesso che *concio*, che in latino vuol dire “riunione” (congregazione). Allo stesso modo *ecclesiastes*, cioè “uomo di chiesa”, significava *concionator* o “predicatore”, cioè “colui che parla alla “riunione”.

[...]

XX. Ora una *Chiesa*, che ha diritti personali e azioni proprie che sono attribuite a essa e per la quale si possono usare formule come *Dillo alla chiesa* o *Colui che non obbedisce alla chiesa* e simili, deve essere definita, secondo il significato del termine, come “Una moltitudine di uomini che hanno stretto un nuovo patto con Dio attraverso Cristo (cioè una moltitudine di uomini che hanno ricevuto il sacramento del battesimo), la quale moltitudine può essere legittimamente convocata da qualcuno in un certo luogo, mentre colui che la convoca è obbligato a essere presente o personalmente o con un rappresentante. Infatti una moltitudine di uomini, se non può riunirsi in un’assemblea quando è necessario, non può essere chiamata una *persona*. Infatti una chiesa non può parlare o distinguere o sentire altrimenti che come riunione. [...] Infatti per quale diritto coloro che sono convocati in un certo tempo e luogo, costituiscono *un’unica chiesa*, mentre altri, aggregandosi in un altro luogo loro indicato, sono un’*altra chiesa*? E ogni gruppo di uomini di una stessa opinione è una chiesa, e di conseguenza ci saranno tante chiese quante sono le diverse opinioni, cioè la stessa moltitudine di uomini dimostrerà di essere allo stesso tempo *una unica e molte chiese*. Di conseguenza, una chiesa non è unica se non esiste un potere certo e noto, cioè legittimo, in forza del quale ogni uomo è obbligato a essere presente alla riunione o egli stesso in persona e per mezzo di un inviato. Inoltre essa diviene *unica* ed è capace di funzioni *personali* perché è unita da un potere legittimo di convocare sinodi e assemblee di cristiani, e ciò non per l’uniformità delle dottrine. Altrimenti essa è una moltitudine e una pluralità di *persone*, qualsiasi sia l’accordo delle loro opinioni.

XXI. Ne consegue ciò che è già stato detto in una connessione necessaria, cioè che *una città di uomini cristiani* e una *chiesa* sono sempre la stessa cosa, fatta degli stessi uomini, che viene chiamata in due modi diversi per due cause. Infatti *la materia di una città* e di una *chiesa* è unica, cioè sono gli stessi uomini cristiani. E la *forma*, che consiste nel potere legittimo di convocarli è allo stesso modo la stessa. Infatti è evidente che ogni suddito è obbligato a riunirsi lì dove viene convocato dalla sua *città*. Ora, ciò che si chiama *città* in quanto è fatto di *uomini* viene considerato *città*, ma viene considerato *chiesa* in quanto consiste di *cristiani*.